



DELIBERAZIONE N. 3

COMUNE di PONDERANO PROVINCIA di Biella

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *Imposta unica comunale IUC componente TASI. Rate, scadenze, modalità di gestione per l'anno 2019.*

L'anno *duemiladiciannove* addì *ventinove* del mese di *gennaio* alle ore *ventuno* e minuti *zero* nella Sala delle adunanze presso la Sede Municipale in via E.De Amicis 7.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Signori in appresso, che all'appello risultano:

COGNOME e NOME	PRESENTE
CHIORINO Dr.ssa Elena - Sindaco	Sì
ROMANO Gaetano - Consigliere	Sì
TARELLO Carlo - Consigliere	Sì
ROMANO Marco - Vice Sindaco	Sì
LAZZARIN Loris - Consigliere	Giust.
PEDRAZZO Tiziana - Consigliere	Sì
GARDIOLO Marco - Consigliere	Giust.
SEGATO Caterina - Consigliere	Sì
MASCHERPA Gianfranco - Consigliere	Sì
PERA Luca - Consigliere	Giust.
NEGRO CAROLA - Consigliere	Sì
ROSSINI Gianluca - Consigliere	Giust.
MO Giorgio - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	5
OLIVERO Marzio – Assessore	Sì

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LO MANTO Dr.ssa Nicoletta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CHIORINO Dr.ssa Elena assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

Imposta unica comunale IUC componente TASI. Rate, scadenze, modalità di gestione per l'anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) composta da - IMU (imposta municipale propria) TASI (tributo servizi indivisibili) e TARI (tributo servizio rifiuti);

VISTI, in particolare, i commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) dal 682 al 692;

RICHIAMATE le modifiche apportate con DL 88/2014;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, Comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso

alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

VISTO quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di TASI di seguito elencato:

a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l’abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche'degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”

e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

DATO ATTO CHE con legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1 comma 42 viene prorogato per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe, dei tributi e delle addizionali regionali e locali, ad eccezione della TARI, e viene nel contempo confermata la maggiorazione TASI introdotta nell'anno 2016;

VISTA la legge Finanziaria per l'anno 2019 n. 145 del 30/12/2018, che mantiene inalterata tale politica tributaria;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi" sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

Con voti favorevoli n.7, astenuti n. 1 (Negro Carola) contrari n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE e confermare pertanto, le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative a TASI, negli stessi importi e percentuali dell'anno 2018;

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale n. 3

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CHIORINO Dr.ssa Elena

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
LO MANTO Dr.ssa Nicoletta

=====

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Ponderano, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====